

Roma , 18 luglio 1962

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Dir. Gen. Demanio Maritt. e Porti

Div. I[^] Sez. I[^]

Prot. N. 514208/A.2

A tutte le Direzioni Marittime

A tutte le Capitanerie di Porto

OGGETTO: Classificazione delle opere costruite sul demanio marittimo.

- Al Consorzio Autonomo del Porto di
GENOVA
- All'Ente Autonomo del Porto di
NAPOLI
- Al Provveditorato al Porto di
VENEZIA

Circolare n. 53

Serie II[^]

Titolo: Demanio Marittimo

Com'è noto, le norme che regolano le concessioni dei beni demaniali marittimi – art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione ed art. 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione – attribuiscono notevole importanza al concetto di “impianti di difficile sgombero” ed a quello di “opere non amovibili”.

Ciò sotto un duplice profilo, in quanto dette norme stabiliscono in base a tali concetti, sostanzialmente equivalenti, sia il tipo di atto che deve regolare la concessione - licenza per le opere di facile rimozione ed atto formale pluriennale per le opere di difficile sgombero – sia l'Autorità competente a rilasciare o ad approvare tali atti: Capitanerie di Porto per le licenze fino a quattro anni e Direzioni Marittime o Ministero per gli atti formali di durata rispettivamente inferiore o superiore ai 15 anni.

In base a tali concetti, inoltre, le norme stesse stabiliscono la facoltà da parte di questa Amministrazione di incamerare alla scadenza degli atti di concessione le opere, incameramento che è normalmente prescritto per le opere di difficile sgombero – regolate con atti pluriennali – e che è invece facoltativo per le opere di facile rimozione, regolate con licenze.

Sotto il profilo strettamente giuridico, la distinzione posta dal Codice della Navigazione viene a coincidere con quella fra beni immobili e beni mobili, posta dalle norme civilistiche.

La dottrina ha in passato ampiamente dibattuto tale questione, pervenendo alla conclusione che il criterio distintivo fra beni mobili ed immobili è costituito dall'incorporazione o meno del manufatto al suolo, incorporazione che per i beni immobili deve essere organica cioè eseguita “con cemento o calce o con aste di ferro infisse nella muratura di base o in qualsiasi altro modo che efficacemente indichi la duratura e non effimera unione dell'opera al terreno.

La trasposizione in pratica di tale criterio di massima ha dato luogo a notevoli difficoltà – soprattutto a causa dei molteplici sistemi adottati dalla moderna tecnica delle costruzioni – così che si sono avuti in passato contrastanti interpretazioni sull'esatto significato delle dizioni adottate dal legislatore e quindi un indirizzo non univoco da parte di codesti Uffici in ordine alla

regolarizzazione – per licenze o per atti formali – delle opere costruite dai concessionari sul demanio marittimo.

Al fine di eliminare ogni incertezza al riguardo questo Ministero ha ritenuto opportuno sottoporre la questione all'esame ed al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il quale con voto della Sezione 3^a, n. 835, reso nell'adunanza del 16 maggio 1962, ha espresso l'avviso:

1) che sono di massima definibili come opere “permanenti” quegli edifici costruiti col sistema tradizionale, a struttura unita a fondazione profonda o isolata o diffusa, saldamente collegata con il terreno;

2) che si possono classificare “inamovibili” le opere e strutture stabili, in muratura, in cemento armato, in sistema misto, con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione sostanziale del manufatto;

3) che, invece, si possono, di massima, considerare “amovibili” o “di facile sgombero” o “a carattere transitorio” o “semi permanenti” le opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari come quelle ad esempio costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di cemento armato, normale o precompresso, di acciaio, di legno o altro materiale leggero, con o senza muri di tompagno, costruite con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruite altrove, con semplice rimontaggio e senza che la rimozione stessa comporti la distruzione parziale o totale del manufatto.

Pertanto tutte le concessioni relative ad opere aventi le caratteristiche precisate ai numeri 1° e 2°) dovranno essere regolate con atti formali mentre le concessioni relative ad opere del genere di quelle indicate al n. 3°) potranno essere regolate con licenze, le quali di norma – non prevederanno, alla scadenza, l'incameramento dei manufatti ma soltanto l'obbligo per il concessionario di smontare o demolire i manufatti stessi e di rimettere in pristino le aree concesse.

Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate in materia – sia di carattere generale che particolare – eventualmente incompatibili con quanto sopra disposto.

Si precisa inoltre che le presenti disposizioni devono considerarsi attinenti soltanto all'interpretazione delle norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento in premessa citato, ma non l'interpretazione della dizione “costruzioni di durata superiore ad un anno” di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

Con tale ultima norma, infatti, il legislatore ha introdotto un concetto del tutto nuovo e non assimilabile a quelli adottati dal Codice della Navigazione – valido soltanto ai fini della procedura da seguire per stabilire l'ammontare dei canoni demaniali marittimi.

Pertanto, fermo restando che la scelta del tipo di atto da rilasciare, licenza o atto formale, va fatta in base ai criteri sopra enunciati, la determinazione del relativo canone dovrà essere effettuata di concerto fra questo Ministero e quello delle Finanze per tutte quelle concessioni – anche se regolate con licenza – che prevedono l'occupazione di aree demaniali marittime con “costruzioni di durata superiore ad un anno”.

IL MINISTRO
f.to Macrelli